x legislatura — undicesima commissione — seduta del 9 gennaio 1992

COMMISSIONE XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

127.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Mancini Vincenzo, Presidente	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Misure urgenti in materia di occupazione (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (6221)	3
Mancini Vincenzo, Presidente	, 5, 8, 9
Azzolini Luciano (gruppo DC)	7
Grippo Ugo, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	5, 8, 9
Pallanti Novello (gruppo comunista-PDS)	4, 7
Picchetti Santino (gruppo comunista-PDS)	4, 6, 8
Sapienza Orazio (gruppo DC), Relatore	3, 8, 9
Vazzoler Sergio (gruppo PSI)	7
Votazione nominale:	
Mancini Vincenzo, Presidente	9



La seduta comincia alle 9,30.

ORAZIO SAPIENZA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Carrara, Cimmino, Lombardo e Tealdi sono sostituiti rispettivamente, dai deputati Carrus, Ravasio, Casini Carlo e Grippo.

Discussione del disegno di legge: Misure urgenti in materia di occupazione (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (6221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure urgenti in materia di occupazione », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1991.

Comunico che in data 23 dicembre 1991 la I Commissione ha espresso parere favorevole. Comunico altresì che in data odierna la V Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Sapienza ha facoltà di svolgere la relazione.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Il provvedimento al nostro esame, recante misure urgenti in materia di occupazione, è già stato approvato in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento. Esso tende a mantenere l'occupazione di circa otto mila lavoratori variamente impiegati sulla base di precedenti disposizioni di legge successivamente approvate dal Parlamento.

In particolare, l'articolo 1 autorizza un'ulteriore spesa volta a finanziare la proroga di interventi previsti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo.

L'articolo 2 ha lo scopo di prorogare di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto a tempo determinato dei 2 mila giovani assunti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed operanti presso gli uffici periferici di collocamento.

L'articolo 3 prevede infine la proroga dei termini per presentare le domande di prepensionamento ai sensi degli articoli 27 e 29 della legge n. 223 del 1991, nonché una proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei dipendenti assunti dalla GEPI nell'area siciliana.

Si tratta di un tipico provvedimento omnibus nel cui ambito sono previsti interventi di vario genere, che tuttavia perseguono la finalità comune di mantenere e consolidare l'occupazione esistente.

Raccomando quindi ai colleghi una rapida approvazione del provvedimento, cosicché diventi rapidamente vigente. Si consideri che, mentre per quanto riguarda i lavoratori dell'area napoletana e palermitana, il Governo è intervenuto con un decreto al fine di evitare soluzioni di continuità, per i lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il problema si pone in modo drammatico, in quanto molti non sono stati confermati. Nei loro confronti si dovrà provve-

dere attraverso un atto, mi auguro, di natura amministrativa, per recuperare le giornate di lavoro; non è infatti possibile modificare in tal senso il provvedimento al nostro esame, che rischieremmo di non vedere approvato nei tempi necessari.

Preannuncio, infine, anche a nome di altri colleghi, la presentazione di un ordine del giorno identico a quello già approvato dal Senato, in cui si impegna il Governo nel corso dei ventiquattro mesi di vigenza della proroga a risolvere il problema dei 2 mila giovani assunti dal Ministero del lavoro, trasformando il loro rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTINO PICCHETTI. Pur comprendendo la logica secondo cui è opportuno non modificare il provvedimento approvato dal Senato, debbo necessariamente esprimere qualche considerazione e preannunciare la presentazione di un emendamento all'articolo 2 riguardante la proroga del contratto di quanti sono stati assunti in base alla legge n. 554 del 1988.

Desidero porre ai colleghi un problema molto serio. Mi sono certamente posto il problema di non apportare modifiche che obblighino il provvedimento a ritornare al Senato; tuttavia ciò dovrà avvenire, se non altro in virtù dello stralcio che dobbiamo operare.

PRESIDENTE. Non si preoccupi di questo; lo stralcio verrà effettuato in sede di esame del decreto-legge.

SANTINO PICCHETTI. Siamo nel marasma più completo perché la posizione del Governo è incomprensibile da tutti i punti di vista. La norma di cui all'articolo 2 poteva essere introdotta nella legge finanziaria (tant'è che abbiamo approvato la tabella in cui era previsto lo stanziamento per ventiquattro mesi) e non occorreva certo la sfera di cristallo per accorgersi di determinate esigenze. Si è invece deciso di inserire in questo disegno

di legge un'articolo concernente gli interventi a Palermo ed a Napoli, assicurando che con il decreto-legge n. 1 del 1992 sarebbero stati risolti i problemi del settore, avendo il decreto immediato valore di legge.

In questa confusione ed in una situazione in cui il provvedimento proposto dal Governo riuscirà in poche ore a diventare legge, ritengo che anche in presenza dell'eventuale approvazione dell'emendamento che intendiamo presentare a questo disegno di legge vi siano margini di tempo sufficienti affinché prima dello scioglimento delle Camere il Senato possa a sua volta approvare definitivamente il testo così modificato.

PRESIDENTE. Risponderò all'onorevole Picchetti solo per quanto concerne gli aspetti relativi a Palermo e Napoli, precisando che il parere sull'emendamento verrà espresso dal relatore e dal Governo. Ove quest'ultimo non venisse approvato, il provvedimento verrebbe licenziato così com'è; poiché sarà il Senato ad esaminare il decreto-legge concernente la proroga per Napoli e Palermo, oggi con il nostro voto il disegno di legge al nostro esame diventerà legge dello Stato. Con questo non voglio dire che il decreto-legge abbia minore forza: viene presentato in Parlamento per essere convertito in legge e, in attesa di ciò, già presenta valore e forza di legge. Ricordo, per quanto riguarda la situazione dell'INPS, che i termini di scadenza dei contratti cui si faceva riferimento maturano a giugno e che l'istituto si è attivato per sollecitare il Governo ad assumere idonee iniziative; lo spazio di tempo a disposizione verrà dunque utilizzato per affrontare l'esame dei provvedimenti tendenti a risolvere il problema. Posso assicurare di aver personalmente sentito il ministro Marini esprimere il suo orientamento favorevole ad affrontare con altri progetti di legge la questione sollevata.

NOVELLO PALLANTI. Nel testo sono indubbiamente presenti disposizioni urgenti ed inderogabili quali quelle relative alla proroga dei termini per i prepensionamenti, proroga che si rende necessaria in seguito all'inadempienza del Governo, il quale è responsabile di non aver provveduto in tempi utili all'emanazione dei decreti necessari a rendere operanti tutti i prepensionamenti previsti nel settore della siderurgia; decine di migliaia di pratiche attendono una definizione, per cui una proroga dei termini consente di attivare la normativa di cui alla legge n. 223 del 1991.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

UGO GRIPPO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il provvedimento oltre a soddisfare taluni impegni pregressi riguardanti l'area napoletana e la città di Palermo, affronta anche il problema dello spostamento di alcuni termini fondamentali riguardante la presentazione di domande di prepensionamento; mi riferisco agli articoli 27 e 29 della legge n. 233 del 1991.

Vorrei ricordare all'onorevole Pallanti che in proposito non vi è stata inadempienza da parte del Governo; il ministro del lavoro ha provveduto tempestivamente ad emanare il decreto interministeriale per i prepensionamenti del settore pubblico ex articolo 29 della legge n. 223 ed ha trasmesso al CIPE le proposte per i prepensionamenti del settore privato di cui all'articolo 27 della legge medesima. I ritardi sono dovuti obiettivamente al fatto che il Consiglio di Stato si è espresso dopo un mese dalla richiesta di parere ed anche ad un certo ritardo nelle decisioni del CIPE a proposito dei prepensionamenti del settore privato. La proroga di un mese che abbiamo richiesto in questo provvedimento riguarda fondamentalmente la presentazione delle domande, in quanto nella legge 23 luglio 1991 n. 223 avevamo previsto quindici giorni di tempo dall'emanazione dei decreti; si tratta pertanto di guadagnarne altri quindici nella presentazione delle domande. Per quanto riguarda la questione della proroga dei contratti di 2 mila unità di personale impiegatizio del Ministero del lavoro convengo con quanto ha affermato l'onorevole Picchetti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992. La Regione Campania e la Regione siciliana, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

- 1. È prorogata di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. Il personale eventualmente cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale, intervenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge, è riammesso in servizio per ulteriori ventiquattro mesi decorrenti dalla data della riammissione. Al relativo onere, valutato in complessive lire 142.500 milioni, di cui lire 54.000 milioni per l'anno 1992, lire 71.000 milioni per l'anno 1993 e lire 17.500 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 2. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle Agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico « Teleporto del lavoro », nonché all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per l'anno 1992, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli dello stato

di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli onorevoli Picchetti e Lucenti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

3. Al personale assunto dagli enti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con contratto a tempo determinato pieno o parziale, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 8 dello stesso articolo, è prorogata l'assunzione di mesi ventiquattro purché nei limiti delle piante organiche dei rispettivi enti.

2. 1.

SANTINO PICCHETTI. Riflettendo nei termini suggeriti dal relatore, riteniamo di dover avanzare una proposta di modifica del disegno di legge in relazione alla possibilità di prorogare, da parte degli enti locali e degli enti pubblici non economici, i rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti assunti in base alla legge 29 dicembre 1988 n. 554. La proroga di tali contratti di lavoro non comporta problemi di copertura finanziaria perché riguarda enti ed amministrazioni autonome e non si riflette quindi sul bilancio dello Stato.

Ricordo ai colleghi che abbiamo recentemente approvato un provvedimento sul CONI, il quale stabilisce la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti riguardanti 800 persone assunte a tempo determinato sulla base della legge n. 554 del 1988, mentre nel disegno di legge al nostro esame è prevista la proroga di ventiquattro mesi dei contratti di 2 mila unità facenti capo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; non vedo pertanto perché non ci si debba porre il problema della proroga dei contratti a tempo determinato, previsti dalla legge n. 554 del 1988, destinati a scadere

dopo due anni. Alcuni di essi sono già arrivati a scadenza, per cui molti lavoratori verranno inevitabilmente licenziati anche se sono stati assunti non per la realizzazione di progetti-obiettivo, ma, così come è stato per il Ministero del lavoro, al fine di coprire carenze di organico, come risulta da una ricerca che ho compiuto in proposito. L'INPS di Milano ha assunto in base alla legge n. 554 quattrocento delle ottocento unità di personale attribuite all'Istituto, i cui contratti scadranno a marzo; in una lettera che mi è stata inviata l'Istituto esprime la sua preoccupazione; infatti, nel caso in cui fosse costretto ad interrompere i rapporti di lavoro con questi soggetti, ne deriverebbe una crisi perché essi sono organicamente inseriti nelle attività di istituto. I termini stabiliti dai commi 6 ed 8 dell'articolo 1 della legge n. 554 del 1988 prevedono contratti della durata di uno o due anni, mentre l'emendamento da noi presentato è volto a introdurre una proroga di ventiquattro mesi. D'altronde, durante la sessione di bilancio, la Camera ha approvato un ordine del giorno accettato dal Governo riguardante l'immissione in ruolo di tali lavoratori o, in subordine, la loro assunzione attraverso contratti a tempo determinato in deroga alla normativa vigente.

Vi è la preoccupazione da parte dei colleghi della maggioranza che l'accoglimento di tale emendamento possa compromettere l'approvazione del disegno di legge; da parte nostra riteniamo che tale modifica costituisca un atto di giustizia, perché non ammettiamo che si diano proroghe a destra ed a sinistra ignorando le situazioni che necessitano realmente di essere affrontate con legge.

LUCIANO AZZOLINI. Pur comprendendo le valutazioni espresse dall'onorevole Picchetti in ordine all'organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo invito a ritirare l'emendamento presentato, anche in considerazione dell'opinione espressa dal presidente e dal relatore. Ritengo, infatti, che il provvedimento

debba essere rapidamente approvato nell'attuale formulazione, in modo da poter intervenire con tranquillità.

Se dunque il collega Picchetti non dovesse ritirare l'emendamento, il gruppo democratico cristiano esprimerebbe su di esso voto contrario.

NOVELLO PALLANTI. Condivido pienamente quanto l'onorevole Picchetti ha osservato in ordine al modo in cui si è proceduto, arrivando alla presentazione di un disegno di legge, le cui tematiche si confondono con quelle presenti nel decreto-legge n. 1 del 1992; anch'io non condivido i modi strumentali con cui sono state utilizzate le leggi approvate per realizzare progetti finalizzati che poi non erano finalizzati a niente.

L'emendamento presentato dall'onorevole Picchetti tende dunque a cogliere in termini critici questo comportamento del Governo e ad evidenziarne la parzialità nell'affrontare le diverse questioni, ricordando che accanto a quelle considerate ve ne sono altre degne di pari attenzione. Sotto questo aspetto l'emendamento 2.1 è pienamente condivisibile; tuttavia, vista la necessità di pervenire ad un rapida approvazione del disegno di legge, se la maggioranza ed il Governo prendessero atto della fondatezza delle nostre osservazioni e della validità delle tematiche presenti nell'emendamento considerato, potremmo pervenire alla decisione di ritirarlo, qualora venisse assunto l'impegno di affrontare i temi evidenziati in successivi provvedimenti.

Ci rendiamo conto, infatti, dell'opportunità di rendere vigenti importanti disposizioni presenti nel testo come quelle relative alla proroga dei termini per i prepensionamenti, visto che ciò si rende necessario in seguito alle inadempienze del Governo.

SERGIO VAZZOLER. Le osservazioni espresse dall'onorevole Pallanti rispecchiano indubbiamente una situazione reale; d'altra parte, l'emendamento Pallanti, come osservava il presidente, non coglie tutti gli aspetti riguardanti il precariato.

Credo che quanto prima il Ministero del lavoro dovrà adoperarsi per giungere ad un cambiamento dei meccanismi che si pongono all'origine di situazioni del genere.

Come osservava l'onorevole Pallanti, gli aspetti positivi presenti in questo disegno di legge ci inducono a compiere ogni sforzo per evitare ritardi nella sua approvazione, quand'anche siano originati dall'intento di estendere il dispositivo ad altre situazioni presenti nel nostro paese. Pertanto, il gruppo socialista, augurandosi che quanto prima il Governo recepisca il « succo » dell'emendamento 2.1 ed affronti le altre questioni aperte in termini di precariato, sottolinea la necessità di pervenire ad una rapida approvazione del testo.

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. Ritengo che le questioni sollevate debbano essere quanto prima affrontate dalla Commissione e mi auguro che le tematiche considerate nell'emendamento 2.1 vengano considerate in sede di conversione del decreto-legge n. 1 del 1992; in tal modo eviteremmo l'esame in seconda lettura del provvedimento e risolveremmo le questioni evidenziate nei termini ristretti di questa legislatura.

UGO GRIPPO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ritengo che il provvedimento, il quale affronta misure urgenti in termini di occupazione, debba essere approvato nell'attuale formulazione. Sono tuttavia del parere che i rilievi espressi dall'onorevole Picchetti siano validi, per cui esprimo a nome del ministro del lavoro l'intenzione di esaminare in termini positivi le ulteriori questioni in altri provvedimenti.

SANTINO PICCHETTI. In considerazione delle assicurazioni fornite dal Governo, ritiro l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo trasmesso dalla XI Commissione permanente del Senato. (È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

- 1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1991 n. 169 è differito fino al 30 giugno 1992.
- 2. Nel primo periodo del comma 6 dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: « alla data del 31 dicembre 1988 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».
- 3. Nel secondo periodo del comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, le parole: « e 1991. » sono sostituite dalle seguenti: « , 1991 e 1992. ».
- 4. Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in complessive lire 9.444 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

x legislatura – undicesima commissione – seduta del 9 gennaio 1992

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato.

Gli onorevoli Nucci Mauro, Sapienza, Mastrogiacomo, Gelpi, Azzolini, Rivera, Napoli, Samà e Battaglia Pietro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'XI Commissione,

nell'approvare il disegno di legge n. 6221 che reca misure urgenti in materia di occupazione,

impegna il Governo

ad esaminare i modi e i criteri con cui rendere possibile durante i 24 mesi di proroga dell'occupazione dei duemila giovani assunti dal Ministero del lavoro, la trasformaziune del loro rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con regolare inquadramento in ruolo attraverso l'espletamento di concorso riservato.

Ciò risponde alla necessità di consentire al Ministero del lavoro, che si trova in carenza di organico, di adempiere ai compiti attribuiti ai suoi servizi dalla legge n. 56 del 1988 e da quella recente n. 223 del 1991, con personale che ha già acquisito professionalità e che è stato reclutato con regolari prove concorsuali per titoli ed esami ».

9/6221/1/XI

UGO GRIPPO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

ORAZIO SAPIENZA, Relatore. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà direttamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Misure urgenti in materia di occupazione » (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (6221):

Presenti e votanti	. 20
Maggioranza	. 14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Balbo, Battaglia Pietro, Bianchi, Carrus, Casini Carlo, Ferrari Bruno, Gelpi, Grippo, Loiero, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Ravasio, Rivera, Samà, Sanfilippo, Sapienza e Vazzoler.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 4 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO